



## **REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ DELLA BIOENERGIA E DELLA BIOECONOMIA**

**In vigore dal 1/10/2024**

RINA Services S.p.A.

Via Corsica, 12 – 16128 Genova

Tel. +39 010 53851 – Fax +39 010 5351000

E-MAIL: [info@rina.org](mailto:info@rina.org), web: [www.rina.org](http://www.rina.org)

## INDICE

1.	GENERALITÀ.....	3
1.1	Scopo.....	3
1.2	Accesso alla certificazione.....	3
2.	RILASCIO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ.....	4
2.1	Criteri di riferimento per l'Organizzazione.....	4
2.2	Richiesta d'offerta.....	4
2.3	Documenti richiesti per l'avvio dell'iter di certificazione.....	5
2.4	Attività per la verifica della conformità.....	5
2.5	Audit iniziale.....	6
2.6	Gestione delle non conformità.....	7
2.7	Rilascio del certificato.....	8
3.	MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE.....	8
3.1	Verifiche di mantenimento.....	8
3.2	Gestione delle non conformità.....	9
3.3	Verifiche supplementari.....	9
4.	RICERTIFICAZIONE.....	10
4.1	Audit di ricertificazione.....	10
4.2	Gestione delle non conformità.....	10
4.3	Rilascio del certificato.....	10
5.	AUDIT DI CHIUSURA (APPLICABILE SOLO PER BIOC_2024).....	11
6.	GESTIONE DEI CERTIFICATI DI CONFORMITÀ.....	11
6.1	Rilascio del Certificato.....	11
7.	MODIFICA DELLA CERTIFICAZIONE.....	13
7.1	Richiesta di modifica della certificazione.....	13
8.	MODIFICHE AI PRODOTTI.....	13
8.1	Certificazione a seguito modifiche ai prodotti.....	13
9.	MODIFICA del regolamento.....	13
9.1	Gestione a seguito di modifica del Regolamento.....	13
10.	SOSPENSIONE, RIPRISTINO E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE.....	14
10.1	Sospensione della certificazione.....	14
10.2	Ripristino della certificazione.....	14
10.3	Revoca della certificazione.....	14
10.4	Comunicazione dello stato di certificazione.....	15
11.	RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE.....	15
12.	TRASFERIMENTO DEL CERTIFICATO (APPLICABILE SOLO PER BIOC_2024).....	15
13.	CONDIZIONI CONTRATTUALI.....	16

# 1. GENERALITÀ

## 1.1 Scopo

Il presente Regolamento ha lo scopo di definire le procedure applicate da RINA Services S.p.A. (RINA) per il rilascio della certificazione della sostenibilità della bioenergia e bioeconomia intesa come certificazione

### a) di biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa per conformità:

- I. allo schema volontario ISCC EU gestito da ISCC System GmbH (di seguito ISCC EU), compresi gli eventuali Add-on;
- II. allo schema volontario "2BS Biomass Biofuels Sustainability" (nel seguito 2BS);
- III. al Sistema Nazionale di Certificazione della sostenibilità dei biocombustibili definito dal Decreto 7 agosto 2024 "SISTEMA NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ DEI BIOCOMBUSTIBILI, LA CERTIFICAZIONE DEI CARBURANTI RINNOVABILI DI ORIGINE NON BIOLOGICA E QUELLA DEI CARBURANTI DA CARBONIO RICICLATO", emesso dal Ministro dell'ambiente e sicurezza energetica di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (di seguito BIOC\_2024);

### b) a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni (Indirect Land Use Change, ILUC) per conformità:

- I. al Sistema Nazionale di Certificazione della sostenibilità dei biocombustibili definito dal Decreto 7 agosto 2024 "SISTEMA NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ DEI BIOCOMBUSTIBILI, LA CERTIFICAZIONE DEI CARBURANTI RINNOVABILI DI ORIGINE NON BIOLOGICA E QUELLA DEI CARBURANTI DA CARBONIO RICICLATO", emesso dal Ministro dell'ambiente e sicurezza energetica di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (di seguito BIOC\_2024);

### c) carburanti per l'aviazione per conformità:

- I. agli schemi volontari ISCC CORSIA/ISCC CORSIA PLUS gestiti da ISCC System GmbH (di seguito ISCC CORSIA/ISCC CORSIA PLUS);

### d) alimenti e mangimi, applicazioni tecniche e chimiche, bioenergia non coperta dalla Direttiva Europea sull'energia rinnovabile, carburanti rinnovabili di origine non biologica e carburanti da carbonio riciclato per conformità:

- I. al sistema ISCC PLUS, gestito da ISCC System GmbH (di seguito ISCC PLUS) compresi gli eventuali Add-on.

In ogni parte del presente Regolamento è specificato a quale schema sono applicabili le procedure.

Il Regolamento definisce altresì le modalità di richiesta, ottenimento, mantenimento e rinnovo, nonché l'eventuale sospensione, revoca, rinuncia, trasferimento di tale certificazione.

Per quanto non previsto dal presente documento, si richiamano le "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI E PERSONALE", disponibili sul sito web RINA.

## 1.2 Accesso alla certificazione

L'accesso alla certificazione è aperto a tutte le Organizzazioni e non è condizionato dalla loro appartenenza o meno a qualsiasi Associazione o Gruppo.

Per l'attività certificativa RINA applica le proprie tariffe vigenti, garantendone l'equità e l'uniformità di applicazione.

RINA può legittimamente non accettare richieste di certificazione che riguardino organizzazioni sottoposte, o la cui produzione o attività sia sottoposta, a misure restrittive, sospensive o interdittive da parte di una pubblica Autorità.

Nel caso in cui RINA non accetti una richiesta di certificazione, ne comunicherà le ragioni al richiedente.

La certificazione rilasciata da RINA è riferita esclusivamente alla singola Organizzazione, dove per Organizzazione si intende un gruppo, società, azienda, impresa, ente o istituzione, ovvero loro parti o combinazioni, in forma associata o meno, pubblica o privata, che abbia una propria struttura funzionale e amministrativa.

Per Organizzazioni con più unità operative, ogni singola unità operativa può essere definita come Organizzazione.

## **2. RILASCIO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ**

### **2.1 Criteri di riferimento per l'Organizzazione**

Per ottenere il Certificato di Conformità, l'Organizzazione deve dimostrare la conformità ai criteri/requisiti contenuti nel sistema concordato e gli eventuali elementi aggiuntivi richiesti dall'ente di accreditamento o dall'ente di supervisione del sistema.

#### **BIOC\_2024**

L'Organizzazione deve dimostrare che siano rispettati per i suoi prodotti i criteri del Decreto 7 agosto 2024 "SISTEMA NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ DEI BIOCOMBUSTIBILI, LA CERTIFICAZIONE DEI CARBURANTI RINNOVABILI DI ORIGINE NON BIOLOGICA E QUELLA DEI CARBURANTI DA CARBONIO RICICLATO", emesso dal Ministro dell'ambiente e sicurezza energetica di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, della norma UNI/TS 11429 "Qualificazione degli operatori economici della filiera di produzione di biocarburanti e bioliquidi" (per tutti i biocarburanti e bioliquidi ad eccezione del biometano) e per il biometano della norma UNI/TS 11567:2014 "Linee guida per la qualificazione degli operatori economici (organizzazioni) della filiera di produzione del biometano ai fini della tracciabilità e del sistema di equilibrio di massa".

#### **ISCC EU**

L'Organizzazione deve dimostrare che siano rispettati per i suoi prodotti/applicazioni i criteri definiti dai documenti ISCC EU disponibili sul sito [www.iscc-system.org](http://www.iscc-system.org).

#### **ISCC CORSIA, ISCC CORSIA PLUS**

L'Organizzazione deve dimostrare che siano rispettati per i suoi prodotti/applicazioni i criteri definiti dai documenti ISCC CORSIA, ISCC CORSIA PLUS disponibili sul sito [www.iscc-system.org](http://www.iscc-system.org).

#### **ISCC PLUS**

L'Organizzazione deve dimostrare che siano rispettati per i suoi prodotti/applicazioni i criteri definiti dai documenti ISCC PLUS disponibili sul sito [www.iscc-system.org](http://www.iscc-system.org).

#### **2BS**

L'Organizzazione deve dimostrare che siano rispettati per i suoi prodotti/applicazioni i criteri definiti dai documenti 2BS disponibili sul sito <https://www.2bsvs.org/>.

### **2.2 Richiesta d'offerta**

Le Organizzazioni che desiderino ottenere il rilascio del Certificato di Conformità devono fornire a RINA i dati essenziali della loro Organizzazione e del servizio richiesto, le attività svolte, i relativi prodotti e altre informazioni tecniche, inviando l'apposito modulo "Questionario Informativo" compilato in tutte le sue parti.

Nel caso di certificazione di gruppo, l'Organizzazione che svolge il ruolo di soggetto coordinatore del gruppo deve fornire tutte le informazioni di interesse relative a tutti i membri del gruppo.

Nel caso di accordo quadro, l'Organizzazione che svolge il ruolo di referente deve fornire tutte le informazioni di interesse relative ad ogni singola Organizzazione per la quale viene chiesta la certificazione.

Le informazioni richieste sul Questionario Informativo hanno lo scopo di permettere a RINA di verificare preventivamente l'applicazione di alcuni requisiti dei documenti normativi di riferimento e di predisporre un'offerta economica adeguata.

Le Organizzazioni, in caso di accettazione dell'offerta economica, formalizzano l'accettazione inviando a RINA lo specifico modulo "richiesta" allegato all'offerta.

Al ricevimento della richiesta di certificazione e dei relativi allegati, e dopo loro esame preliminare per verificarne la completezza, RINA invia all'Organizzazione per iscritto la conferma di accettazione della richiesta stessa.

La richiesta dell'Organizzazione, nella quale è espressamente richiamato il presente Regolamento e la relativa accettazione da parte di RINA, formalizzano contrattualmente il rapporto tra RINA e l'Organizzazione e l'applicabilità del presente Regolamento.

L'offerta emessa per organizzazioni che si certificano per la prima volta deve comprendere almeno le sorveglianze del primo anno di validità del certificato, quando applicabili.

### **ISCC EU, ISCC CORSIA, ISCC CORSIA PLUS, ISCC PLUS**

L'Organizzazione deve accedere alla piattaforma on line ISCC HUB per registrare i propri dati, selezionando RINA come ente di certificazione. La piattaforma assegnerà un numero di registrazione all'Organizzazione e inoltrerà in automatico una e-mail al RINA che a sua volta potrà accedere alla piattaforma per approvare i dati inseriti.

## **2.3 Documenti richiesti per l'avvio dell'iter di certificazione**

Unitamente alla richiesta di certificazione di conformità, o immediatamente dopo, l'Organizzazione dovrà rendere disponibile a RINA:

- visura camerale (o documento equivalente) aggiornata e comunque con data non antecedente a sei mesi;
- documento descrittivo del Sistema di Gestione della Sostenibilità (Manuale o Procedura);
- fac-simile della dichiarazione di sostenibilità e/o del certificato di sostenibilità;
- elenco delle procedure interne rilevanti ai fini della corretta applicazione della normativa di riferimento (es. gestione magazzini, approvvigionamento, controlli di processo, controlli finali, campionamento, consegna);
- metodologia di calcolo delle emissioni di CO<sub>2</sub>eq in caso di calcolo reale e fogli di calcolo con formule visibili (per ISCC PLUS solo se concordato Add-on GHG);
- rapporto/i di bilancio di massa anche di altri schemi di certificazione a cui partecipa non oggetto del contratto<sup>1</sup>;
- lista dei depositi esterni afferenti, se presenti.

RINA può richiedere a sua discrezione, per esame, anche altri documenti, a supporto delle informazioni ricevute in precedenza, giudicati importanti ai fini della certificazione in oggetto.

### **ISCC EU**

In aggiunta,

- in caso di Organizzazione classificata come "Collecting Point", lista dei punti di origine di rifiuti e sottoprodotti che hanno firmato l'autodichiarazione ISCC, accompagnata da indirizzo preciso, geo-coordinate, sito web se disponibile, numero di telefono di una persona di riferimento e con specificato quelli che forniscono più di 5/t mese o 60 t/anno.
- in caso di Organizzazione classificata come "First gathering point", lista delle farms che hanno firmato l'autodichiarazione ISCC accompagnata da indirizzo preciso, geo-coordinate, numero di telefono di una persona di riferimento.

### **BIOC\_2024**

In aggiunta in caso di Organizzazione che intende dimostrare che rispetta i requisiti di cui all'art. 13 del Decreto 7 agosto 2024 "SISTEMA NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ DEI BIOCOMBUSTIBILI, LA CERTIFICAZIONE DEI CARBURANTI RINNOVABILI DI ORIGINE NON BIOLOGICA E QUELLA DEI CARBURANTI DA CARBONIO RICICLATO" lista dei ristoranti o altre strutture produttrici di oli vegetali esausti.

## **2.4 Attività per la verifica della conformità**

La conformità dell'Organizzazione è verificata da RINA attraverso un programma di audit che comprende la periodicità seguente a seconda dello schema.

### **BIOC\_2024**

<sup>1</sup> Il rapporto sul bilancio di massa deve essere comprensibile senza ulteriori spiegazioni da parte dell'Organizzazione, ad esempio deve esserci una chiara indicazione del sito e dello schema di certificazione, deve esserci una chiara distinzione tra prodotti sostenibili e non sostenibili, i periodi di bilancio di massa devono essere chiaramente indicati e anche lo stoccaggio fisico all'inizio e alla fine del periodo di bilancio di massa.

- un audit iniziale prima dell'emissione del certificato di conformità,
- per gruppi costituiti da punti di raccolta di produttori di rifiuti che consegnano fino a 100 t/anno o di residui e operatori di compravendita che trattano sia rifiuti e residui che materiali vergini un audit di sorveglianza entro 3 mesi dall'audit iniziale;
- un audit di sorveglianza, entro i primi novanta giorni (trenta giorni nel caso di biometano incentivato con Decreto Biometano del 15/09/2022) dal rilascio della prima dichiarazione di sostenibilità o certificato di sostenibilità e in ogni caso entro sei mesi dal rilascio del certificato di conformità dell'azienda,
- audit di sorveglianza annuali a decorrere dal giorno di rilascio del certificato di conformità dell'azienda,
- un audit volto al rinnovo del certificato di conformità dell'azienda, da effettuarsi nei sei mesi antecedenti alla data di scadenza dello stesso,
- un audit di chiusura, applicabile quando l'Organizzazione intende rinunciare alla certificazione.

## **2BS**

- un audit iniziale prima dell'emissione del certificato di conformità,
- verifiche di sorveglianza annuali a decorrere dal giorno di rilascio del certificato di conformità dell'azienda,
- un audit volta al rinnovo del certificato di conformità dell'azienda, da effettuarsi prima della scadenza del certificato.

## **ISCC EU, ISCC CORSIA, ISCC CORSIA PLUS, ISCC PLUS:**

- un audit iniziale prima dell'emissione del certificato di conformità,
- audit di ricertificazione annuale, da effettuarsi prima della scadenza del certificato

## **ISCC EU, 2BS**

Per i biocarburanti e bioliquidi (non per i combustibili da biomassa) se una nuova Organizzazione appartiene a una filiera ad alto rischio (raccolta, lavorazione, stoccaggio o commercio di materiali, che beneficiano o possono beneficiare di incentivi nei singoli Stati membri dell'UE, ad esempio il doppio conteggio, come rifiuti e residui o prodotti a base di rifiuti e residui), è necessario condurre un audit di sorveglianza sei mesi dopo la data di prima emissione del certificato. Anche per organizzazioni classificate come "First Gathering Point" che raccolgono residui di colture agricole, i "Central offices" che trattano residui colturali agricoli o residui forestali e i "Punti di origine" certificati individualmente è necessario condurre un audit di sorveglianza sei mesi dopo la data di prima emissione del certificato.

Per organizzazioni classificate come "Collecting Point" e "Trader" che trattano sia rifiuti, residui sia olii vergini, l'audit di sorveglianza deve essere condotto tre mesi dopo la data di prima emissione del certificato. Tale audit di sorveglianza deve essere condotto in aggiunta all'audit che ha luogo sei mesi dopo la data di prima emissione del certificato e deve seguire lo stesso approccio basato sul rischio.

## **BIOC\_2024, ISCC EU, ISCC CORSIA, ISCC CORSIA PLUS, ISCC PLUS, 2BS**

RINA comunica all'Organizzazione il nome del personale tecnico incaricato all'effettuazione dell'audit iniziale ai fini del rilascio del Certificato di Conformità; l'Organizzazione può fare obiezione sulla nomina di tali tecnici, giustificandone i motivi.

Ai fini dell'effettuazione dell'audit, deve essere assicurato ai tecnici RINA il libero accesso, anche senza preavviso, durante l'orario normale di lavoro, ai locali e agli archivi del/i sito/i dell'Organizzazione.

Il personale tecnico incaricato concorda con l'Organizzazione con adeguato anticipo la data dell'audit iniziale presso l'Organizzazione e inoltra, in tempo utile, il piano dell'audit.

## **2.5 Audit iniziale**

L'audit iniziale di certificazione consiste nell'esame delle informazioni fornite dall'Organizzazione, delle procedure interne rilevanti ai fini della corretta applicazione della documentazione normativa di riferimento, delle registrazioni, della determinazione del valore delle emissioni dei gas serra sulla base metodologia scelta e della corrispondenza fra la documentazione e quanto osservato sul sito.

I suddetti accertamenti sono effettuati in accordo ai requisiti previsti dalla documentazione normativa di riferimento.

Tra i vari accertamenti sono incluse le attività di verifica della veridicità e completezza delle dichiarazioni di sostenibilità, dei certificati di sostenibilità, nonché, ove applicabile, della disponibilità delle informazioni sociali e ambientali. Gli accertamenti sono estesi a tutte le organizzazioni facenti parti del gruppo, nel caso di certificazione di gruppo.

Al termine dell'audit, viene consegnato all'Organizzazione un rapporto con la seguente distinzione:

#### **BIOC\_2024**

Per le organizzazioni, già operanti nella filiera, che passano da un altro organismo di certificazione ovvero da un precedente sistema di certificazione volontario l'audit iniziale è volto ad accertare anche l'esito positivo dell'ultimo audit di chiusura svolto dal precedente organismo di certificazione ovvero secondo il sistema volontario.

Se l'audit di chiusura del precedente organismo ha avuto esito negativo l'audit iniziale non può avere esito positivo, a meno che non siano passati più di 3 anni dal passaggio.

L'Organizzazione riceverà un rapporto RINA contenente le informazioni richieste dal BIOC\_2024, comprese eventuali non conformità e/o raccomandazioni riscontrate.

L'Organizzazione può annotare sue eventuali riserve od osservazioni in merito alle non conformità o rilievi espressi dai tecnici RINA.

Il contenuto di tale rapporto può essere successivamente confermato da RINA tramite una comunicazione scritta.

In assenza di comunicazione scritta da parte di RINA, il rapporto si ritiene confermato dopo tre giorni lavorativi dalla sua consegna all'Organizzazione.

#### **ISCC EU, ISCC CORSIA, ISCC CORSIA PLUS, ISCC PLUS**

L'Organizzazione riceverà il/i rapporto/i ISCC compilato/i e firmato/i e la "Lista delle Non conformità", se necessario.

La "Lista delle non conformità" deve essere controfirmata dalla persona responsabile dell'Organizzazione.

#### **2BS**

L'Organizzazione riceverà un/i rapporto/i di verifica RINA, comprese eventuali non conformità e/o raccomandazioni riscontrate. Il/i rapporto/i deve/devono essere controfirmato/i dall'Organizzazione.

#### **BIOC\_2024, ISCC EU, ISCC CORSIA, ISCC CORSIA PLUS, ISCC PLUS, 2BS**

L'Organizzazione, dopo aver analizzato le cause delle eventuali non conformità segnalate sul rapporto di cui sopra, deve proporre a RINA, entro la data indicata sul rapporto stesso, i necessari trattamenti delle non conformità, nonché le necessarie azioni correttive e i tempi previsti per la loro attuazione.

Nel caso di certificazione di gruppo, le azioni correttive devono essere applicate (se e per quanto applicabile) a tutte le organizzazioni coperte dal certificato.

L'accettazione di tali proposte e dei tempi previsti per l'attuazione è comunicata per iscritto da RINA all'Organizzazione.

## **2.6 Gestione delle non conformità**

#### **ISCC EU, ISCC CORSIA, ISCC CORSIA PLUS, ISCC PLUS. 2BS**

Occorre fare riferimento ai requisiti dei diversi schemi.

#### **BIOC\_2024**

In presenza di non conformità critiche e/o rilevanti<sup>2</sup> il processo di certificazione è sospeso.

RINA può considerare chiusa la pratica di certificazione, addebitando i tempi e le spese sostenute sino a quel momento.

L'Organizzazione può presentare nuovamente domanda di certificazione trascorso un periodo non inferiore ai 9 mesi.

Le non conformità minori<sup>3</sup> devono essere risolte – con evidenza di attuazione – entro un termine massimo di 6 mesi dalla chiusura dell'audit.

<sup>2</sup> Per la definizione di non conformità critiche e/o rilevanti vedi il Decreto 7-8-2024. In aggiunta possono essere anche non conformità per la mancata applicazione di un requisito di questo Regolamento.

RINA può effettuare una verifica supplementare finalizzata ad accertare la corretta applicazione delle azioni correttive proposte con una visita sul sito oppure su base documentale, in base alla tipologia delle azioni correttive da verificare.

I suddetti termini temporali possono in casi particolari essere variati su richiesta motivata dell'Organizzazione, a giudizio di RINA.

## **2.7 Rilascio del certificato**

### **BIOC\_2024**

A completamento, con esito favorevole, degli accertamenti e previo esame da parte di un tecnico indipendente, nonché approvazione da parte della persona autorizzata, è rilasciato all'Organizzazione un Certificato di Conformità con validità di 5 anni.

Prima della scadenza deve essere eseguita una verifica di rinnovo per garantire la continuità e mantenere lo stesso numero di certificato.

Per il dettaglio sulla gestione e validità dei certificati di conformità rilasciati da RINA si veda il successivo capitolo 3.

### **ISCC EU, ISCC CORSIA, ISCC CORSIA PLUS, ISCC PLUS**

A completamento, con esito favorevole, degli accertamenti basati sul sistema ISCC e i documenti correlati e previo esame da parte di un tecnico indipendente, nonché approvazione da parte della persona autorizzata, è rilasciato all'Organizzazione un Certificato di Conformità con validità di un anno.

RINA carica il certificato e la documentazione di supporto su ISCC HUB.

Tutti i certificati sono pubblicati sul sito ISCC.

In caso di esito negativo dell'audit, RINA inoltra a ISCC GmbH i documenti richiesti dallo schema.

### **2BS**

A seguito dell'esito positivo della verifica, sulla base dei documenti dello schema 2BS, dell'esame da parte di un tecnico indipendente nonché approvazione da parte della persona responsabile, all'Organizzazione viene rilasciato un certificato di conformità valido per 5 anni.

A seguito dell'esito positivo dell'audit, RINA carica sul sito 2BS (area riservata) il Certificato di Conformità e i documenti richiesti dallo schema.

Tutti i certificati sono pubblicati sul sito web [www.2BS.org](http://www.2BS.org).

## **3. MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE**

### **3.1 Verifiche di mantenimento**

Durante il periodo di validità del Certificato di Conformità, l'Organizzazione deve mantenere inalterate le condizioni che hanno permesso la concessione della certificazione stessa.

A tale scopo RINA effettua verifiche periodiche di mantenimento, come indicato nel seguito, e comunica all'Organizzazione i risultati dei suoi accertamenti con le modalità già indicate al capitolo 2, per quanto applicabile.

Durante le verifiche periodiche di mantenimento, in aggiunta agli accertamenti di cui al paragrafo 2.5, saranno inoltre riesaminate le azioni intraprese a seguito delle non conformità identificate durante la precedente verifica e le modalità di comunicazione della certificazione.

Il personale tecnico incaricato concorda con l'Organizzazione con adeguato anticipo la data della verifica periodica di mantenimento presso l'Organizzazione e inoltra per tempo il piano della verifica.

Per le modalità di comunicazione dell'esito dell'audit si rimanda al precedente capitolo 2. La validità del certificato è confermata, a seguito dell'esito positivo dell'attività di mantenimento. Il certificato viene aggiornato con l'indicazione della data della verifica effettuata.

### **ISCC EU, ISCC CORSIA, ISCC CORSIA PLUS, ISCC PLUS**

Per il mantenimento della certificazione è particolarmente importante che l'Organizzazione rispetti le

---

<sup>3</sup> Per la definizione di non conformità minori vedi il Decreto 7-8-2024. In aggiunta possono essere anche non conformità per la mancata applicazione di un requisito di questo Regolamento.



condizioni del documento ISCC Terms of use che è sottoscritto dall'Organizzazione al momento della registrazione con ISCC GmbH.

Se sussistono ragionevoli dubbi sulla natura dei rifiuti e residui, RINA è autorizzato a prelevare campioni di materiali e a farli analizzare da un laboratorio indipendente.

Durante le visite di mantenimento il personale tecnico verifica la coerenza dei dati del bilancio di massa e delle dichiarazioni emesse dall'Organizzazione con i dati presenti nel database dell'Europa "Union database". Qualunque discrepanza deve essere registrata nei documenti di audit, può portare ad una non conformità e/o alla sospensione dell'Organizzazione e revoca del certificato.

#### **BIOC\_2024**

Durante le verifiche periodiche di mantenimento sarà verificata a campione la completezza e veridicità di tutti gli elementi presenti nelle dichiarazioni di sostenibilità, nel certificato di sostenibilità, e in tutte le dichiarazioni ad essi riferibili, nonché, limitatamente al produttore di materie prime destinate alla produzione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa, la completezza e veridicità delle informazioni sociali e ambientali fornite in accompagnamento alle dichiarazioni di sostenibilità e, se pertinente, di quelle previste per la certificazione a basso rischio ILUC.

La quantità minima di materiale da controllare è stabilita con una metodologia basata sul rischio e dipende dalla quantità di materiale gestito dall'ultimo audit.

A tale scopo l'Organizzazione dovrà fornire al RINA le registrazioni relative alle quantità di prodotto/i gestito/i sia in ingresso che in uscita, indipendentemente dal sistema di certificazione oggetto del controllo

### **3.2 Gestione delle non conformità**

#### **ISCC EU, ISCC CORSIA, ISCC CORSIA PLUS, ISCC PLUS, 2BS**

Occorre fare riferimento ai requisiti dei diversi schemi.

#### **BIOC\_2024**

In presenza di non conformità critiche, RINA dispone la revoca immediata del certificato di conformità.

In presenza di non conformità rilevanti, RINA fissa un termine, non superiore a sessanta giorni, entro il quale l'Organizzazione è tenuta a comunicare ed adottare specifiche azioni correttive. In caso di inutile decorso del termine fissato, RINA dispone la sospensione del certificato di conformità e fissa un ulteriore termine, non superiore a trenta giorni dal momento della sospensione, entro il quale l'Organizzazione è tenuta a adottare le medesime azioni correttive già comunicate in precedenza. Decorsi trenta giorni dalla sospensione, RINA svolge una verifica supplementare presso l'Organizzazione e in caso di esito positivo ripristina la validità del certificato di conformità, mentre in caso di esito negativo, revoca il certificato di conformità.

### **3.3 Verifiche supplementari**

RINA si riserva inoltre di effettuare verifiche e/o controlli aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dal programma quinquennale, annunciati o non annunciati, presso l'Organizzazione:

- nel caso gli pervengano reclami o segnalazioni, ritenute particolarmente significative, relative alla rispondenza dell'Organizzazione e/o del prodotto ai requisiti della norma di riferimento ed al presente Regolamento;
- in relazione a cambiamenti intervenuti nell'Organizzazione;
- per verificare situazioni critiche, quale ad esempio la cessazione improvvisa di attività prima degli audit di mantenimento;
- a Organizzazioni cui è stata sospesa la certificazione.

In caso di rifiuto, senza valide motivazioni, da parte dell'Organizzazione, RINA può avviare l'iter di sospensione della certificazione.

Nel caso in cui i reclami e le segnalazioni siano ritenuti giustificati da RINA, il costo dell'effettuazione della verifica supplementare è a carico dell'Organizzazione.

È dovere dell'Organizzazione mantenere registrazioni degli eventuali reclami inerenti ai prodotti coperti dalla certificazione e delle relative azioni correttive intraprese e deve renderle disponibili a RINA unitamente alle azioni correttive intraprese durante gli audit periodici, ove e per quanto applicabile.

Tutte le spese relative ad eventuali audit supplementari sono da considerarsi a carico dell'Organizzazione.

## 4. RICERTIFICAZIONE

Il presente capitolo è applicabile anche alla certificazione in conformità agli schemi ISCC EU, ISCC CORSIA, ISCC CORSIA PLUS e ISCC PLUS solo nel caso in cui l'Organizzazione abbia stipulato con RINA un contratto che include anche l'audit di ricertificazione. In occasione dell'audit di ricertificazione (rinnovo), con cadenza quinquennale (nel caso di BIOC\_2024 e 2BS), annuale (nel caso di ISCC EU, ISCC CORSIA, ISCC CORSIA PLUS, ISCC PLUS), l'Organizzazione contatta RINA con largo anticipo rispetto alla data prevista sul programma di audit stabilito, al fine di poter pianificare l'attività e concordare la data di esecuzione dell'audit di ricertificazione.

La data di esecuzione dell'audit di ricertificazione, concordata con adeguato anticipo, è ufficialmente confermata tramite una comunicazione scritta.

### **BIOC\_2024, 2BS**

Nel caso di BIOC\_2024 e 2BS, l'Organizzazione deve inviare una copia aggiornata e compilata in tutte le sue parti del Questionario Informativo.

### **ISCC EU, ISCC CORSIA, ISCC CORSIA PLUS, ISCC PLUS**

Nel caso di ISCC EU, ISCC CORSIA, ISCC CORSIA PLUS, ISCC PLUS, l'Organizzazione deve segnalare a RINA eventuali modifiche intercorse dal precedente audit.

Se il contratto precedente non è più valido il contratto tra RINA e il richiedente è gestito con le stesse modalità riportate al paragrafo 2.2.

### **4.1 Audit di ricertificazione**

L'audit di ricertificazione ha lo scopo di confermare il mantenimento della conformità e si basa principalmente su un audit in sito da effettuarsi, di regola, con gli stessi criteri dell'audit di mantenimento.

Se sussistono ragionevoli dubbi sulla natura dei rifiuti e residui, RINA è autorizzato a prelevare campioni di materiali e a farli analizzare da un laboratorio indipendente.

Durante le visite di ricertificazione il personale tecnico verifica la coerenza dei dati del bilancio di massa e delle dichiarazioni emesse dall'Organizzazione con i dati presenti nel database dell'Europa "Union database". Qualunque discrepanza deve essere registrata nei documenti di audit, può portare ad una non conformità e/o alla sospensione dell'Organizzazione e revoca del certificato.

### **4.2 Gestione delle non conformità**

#### **ISCC EU, ISCC CORSIA, ISCC CORSIA PLUS, ISCC PLUS, 2BS**

Occorre fare riferimento ai requisiti dei diversi schemi.

#### **BIOC\_2024**

In presenza di non conformità critiche, RINA dispone la revoca immediata del certificato di conformità.

In presenza di non conformità rilevanti, RINA fissa un termine, non superiore a sessanta giorni, entro il quale l'Organizzazione è tenuta a comunicare ed adottare specifiche azioni correttive. In caso di inutile decorso del termine fissato, RINA dispone la sospensione del certificato di conformità e fissa un ulteriore termine, non superiore a trenta giorni dal momento della sospensione, entro il quale l'Organizzazione è tenuta a adottare le medesime azioni correttive già comunicate in precedenza. Decorsi trenta giorni dalla sospensione, RINA svolge una verifica supplementare presso l'Organizzazione e in caso di esito positivo ripristina la validità del certificato di conformità, mentre in caso di esito negativo, revoca il certificato di conformità.

### **4.3 Rilascio del certificato**

Si seguono le stesse modalità definite nel paragrafo 2.6

#### **ISCC EU**

In caso di ricertificazione, il certificato deve riflettere lo stato delle operazioni dell'Organizzazione.

Per audit su Punti di origine certificati individualmente (PO), centri di raccolta (CP), uffici centrali (CO), se il team di audit identifica che durante il precedente periodo di certificazione nessuna quantità di un materiale sostenibile è stata movimentata e/o l'Organizzazione non ha effettuato operazioni sotto un determinato scopo del certificato, RINA elimina il materiale e/o lo scopo del certificato non utilizzato.

Per audit su Aziende agricole (FA), punti di prima raccolta (FGP), uffici centrali (CO), unità di lavorazione (PU), la ricertificazione sotto gli stessi scopi è possibile anche in caso nel precedente periodo di certificazione non sia stata gestita nessuna quantità di materiale sostenibile; in tal caso, RINA mantiene il materiale e/o lo scopo del certificato non utilizzato riportando nell'allegato al certificato una frase esplicativa definita da ISCC. Se l'Organizzazione è in grado di fornire prove di attività future, materiali coinvolti possono essere mantenuti nell'allegato al certificato.

Per audit su operatori di compravendita (TR, TRS), depositi, centri logistici, impianti ETBE/MTBE la ricertificazione è possibile anche se non ci sono state attività nel precedente periodo di certificazione.

### **ISCC PLUS**

In caso di ricertificazione, il certificato deve riflettere lo stato delle operazioni dell'Organizzazione.

Per audit su Punti di origine certificati individualmente (PO), centri di raccolta (CP), uffici centrali (CO), se il team di audit identifica che durante il precedente periodo di certificazione nessuna quantità di un materiale sostenibile è stata movimentata e/o l'Organizzazione non ha effettuato operazioni sotto un determinato scopo del certificato, RINA elimina il materiale e/o lo scopo del certificato non utilizzato.

Per audit su Aziende agricole (FA), punti di prima raccolta (FGP), uffici centrali (CO), la ricertificazione sotto gli stessi scopi è possibile anche in caso nel precedente periodo di certificazione non sia stata gestita nessuna quantità di materiale sostenibile; in tal caso, RINA mantiene il materiale e/o lo scopo del certificato non utilizzato riportando nell'allegato al certificato una frase esplicativa definita da ISCC. Se l'Organizzazione è in grado di fornire prove di attività future, RINA mantiene materiali coinvolti nell'allegato.

Per le unità di lavorazione, i materiali sostenibili non gestiti nel precedente periodo di certificazione possono essere mantenuti nell'allegato anche senza prove di attività future, a patto che RINA ritenga tali materiali effettivamente realizzabili dall'Organizzazione.

Per audit su operatori di compravendita (TR, TRS), depositi, centri logistici, impianti ETBE/MTBE, la ricertificazione è possibile anche se non ci sono state attività nel precedente periodo di certificazione.

## **5. AUDIT DI CHIUSURA (APPLICABILE SOLO PER BIOC\_2024)**

RINA effettua un audit di chiusura quando l'Organizzazione rinuncia alla certificazione, per passaggio da altro ente di certificazione e/o altro schema ma anche quando l'Organizzazione rinunci alla certificazione in generale.

L'audit di chiusura ha lo scopo di confermare il mantenimento della conformità, è effettuato di regola, con gli stessi criteri dell'audit di mantenimento anche se può essere eseguito solo in forma documentale.

Nel caso di passaggio ad altro ente di certificazione, il rapporto dell'audit di chiusura è messo a disposizione dell'organismo di certificazione subentrante la stessa.

Nel caso in cui l'Organizzazione rifiuti l'audit di chiusura, le dichiarazioni o i certificati di sostenibilità emessi a partire dall'ultimo audit con esito positivo sono da considerarsi nulli.

## **6. GESTIONE DEI CERTIFICATI DI CONFORMITÀ**

### **6.1 Rilascio del Certificato**

#### **BIOC\_2024**

Il Certificato di Conformità rilasciato da RINA in lingua italiana e inglese ha una validità di cinque anni a partire dalla data di emissione e contiene almeno i seguenti elementi:

- il numero identificativo univoco del certificato (che corrisponde al codice identificativo dell'Organizzazione);
- la ragione sociale e l'indirizzo del soggetto destinatario del certificato;
- l'indirizzo del/i sito/i operativi;
- il codice RINA (0002PRD);
- il campo di applicazione del certificato
  - a. attività che l'Organizzazione è idonea a svolgere

- b. elencazione di tutti i prodotti che possono essere lavorati e/o commercializzati
- c. nel caso di operatori di compravendita e depositi soltanto le macrocategorie oggetto di commercio: materie prime coltivate, oli vegetali, rifiuti, sottoprodotti, prodotti intermedi.
- qualora l'Organizzazione sia produttore di rifiuti in territorio Europeo il codice CER attribuito ai rifiuti;
- qualora l'Organizzazione sia produttore di rifiuti fuori dal territorio Europeo l'indicazione esplicita dell'esito positivo dell'audit volto ad accertare la conformità del rifiuto alle norme della direttiva 2008/98/CE,
- qualora l'Organizzazione sia produttore di sottoprodotti, anche l'indicazione esplicita della qualifica come sottoprodotto ai sensi dell'art. 184 -bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- la categoria di appartenenza del prodotto, qualora lo stesso sia classificabile all'interno di una delle categorie di cui all'allegato VIII, del d.lgs. 199/2021;
- qualora l'attività svolta comporti la cessazione della qualifica di rifiuto, l'indicazione esplicita degli estremi dell'autorizzazione rilasciata all'impianto in cui avviene il processo;
- il sistema di certificazione;
- la data di emissione;
- la sua validità e scadenza;
- la data dell'ultimo audit;
- la firma della persona autorizzata.

## **2BS**

Il Certificato di Conformità rilasciato da RINA è valido per 5 anni a partire dalla data di rilascio e contiene almeno le seguenti informazioni:

- il numero identificativo univoco del certificato;
- la ragione sociale e l'indirizzo del soggetto destinatario del certificato;
- lo standard utilizzato per la verifica (STD 01/STD02/STD01, STD02);
  - a. le attività coperte dallo scopo di certificazione;
  - b. i prodotti gestiti all'interno del sito certificato;
  - c. data dell'ultima verifica o follow up.

L'allegato al Certificato di Conformità deve specificare:

- scopo, siti con indirizzi.

## **ISCC EU, ISCC CORSIA, ISCC CORSIA PLUS, ISCC PLUS**

Il Certificato di Conformità rilasciato da RINA ha una validità di un anno a partire dalla data di emissione e contiene almeno i seguenti elementi:

- il numero identificativo univoco del certificato;
- la ragione sociale e l'indirizzo del sito operativo del soggetto destinatario del certificato;
- il campo di applicazione del certificato;
- il sistema di certificazione;
- la data di emissione;
- la sua validità e scadenza;
- la firma della persona autorizzata;
- nel caso di ISCC PLUS l'opzione della catena di custodia;
- la revisione.

A seconda del tipo di attività, ovvero campo di applicazione, il certificato può includere anche i seguenti allegati:

- allegato contenente i prodotti sostenibili gestiti in ingresso/uscita dal sito certificato;
- allegato contenente i magazzini/primi punti di raccolta di cui si avvale il sito certificato.
- Allegato contenente la lista dei membri del gruppo FPR. (per ISCC PLUS)

## **7. MODIFICA DELLA CERTIFICAZIONE**

### **7.1 Richiesta di modifica della certificazione**

L'Organizzazione in possesso della certificazione di conformità può richiedere una modifica o estensione della stessa presentando nuovamente l'apposito modulo "Questionario Informativo" compilato in tutte le sue parti.

RINA si riserva di esaminare caso per caso le richieste e di decidere le modalità di valutazione ai fini del rilascio di un nuovo Certificato di Conformità

L'Organizzazione deve comunicare tempestivamente a RINA eventuali cambiamenti intervenuti su aspetti che possono influenzare la conformità del prodotto e dell'Organizzazione.

Queste disposizioni riguardano, per esempio, variazioni relative:

- allo stato legale, commerciale, organizzativo o alla proprietà;
- all'Organizzazione e alla gestione, (ad es. responsabili chiave o personale tecnico, processo decisionale);
- ai siti;
- alla provenienza delle materie prime, prodotti intermedi o prodotti finiti;
- al campo di applicazione delle attività coperte dalla certificazione;
- a cambiamenti significativi del sistema di rintracciabilità e dei processi.

RINA si riserva di effettuare verifiche aggiuntive presso l'Organizzazione nel caso in cui le modifiche comunicate siano ritenute particolarmente significative ai fini del mantenimento della conformità ai requisiti della documentazione normativa di riferimento e al presente regolamento ovvero di revisionare le condizioni economiche per l'eventuale modifica del contratto.

## **8. MODIFICHE AI PRODOTTI**

### **8.1 Certificazione a seguito modifiche ai prodotti**

L'Organizzazione deve comunicare tempestivamente a RINA ogni modifica significativa che ha intenzione di apportare ai prodotti per i quali ha ottenuto il Certificato di Conformità, ai procedimenti di produzione e di controllo al sistema di rintracciabilità applicabile adottato.

A seguito della valutazione dell'influenza che le modifiche proposte hanno sulla conformità del prodotto rispetto alla documentazione normativa di riferimento, RINA può richiedere la ripetizione, totale o parziale, degli accertamenti iniziali di cui al Capitolo 2.

A seguito dei suddetti accertamenti, RINA può estendere ai prodotti modificati la validità delle pertinenti certificazioni.

L'Organizzazione non può utilizzare la certificazione di conformità per i prodotti modificati finché non abbia ottenuto il benestare scritto da parte di RINA.

RINA si impegna a comunicare all'Organizzazione per iscritto le sue decisioni entro 30 giorni dalla notifica delle modifiche proposte.

## **9. MODIFICA DEL REGOLAMENTO**

### **9.1 Gestione a seguito di modifica del Regolamento**

RINA notificherà all'Organizzazione le modifiche apportate al presente Regolamento che modificano significativamente le modalità di richiesta, ottenimento, mantenimento e rinnovo, nonché l'eventuale sospensione, revoca, rinuncia, trasferimento di tale certificazione per evitare di favorire inavvertitamente sul piano commerciale una determinata Organizzazione o un determinato prodotto, RINA stabilirà la data entro cui l'Organizzazione dovrà essere adeguata alla nuova normativa.

## 10. SOSPENSIONE, RIPRISTINO E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

La validità del certificato può essere sospesa, revocata o rinunciata.

### 10.1 Sospensione della certificazione

La validità della certificazione rilasciata può essere sospesa in accordo a quanto previsto dalle "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI E PERSONALE" e nei seguenti casi specifici:

- se l'Organizzazione non consente che siano condotte le verifiche periodiche di mantenimento o di ricertificazione in base alle frequenze richieste;
- per **BIOC\_2024** se sono riscontrate delle non conformità rilevanti durante le verifiche di mantenimento e di ricertificazione;
- se le non conformità minori non sono state risolte entro i tempi stabiliti da RINA;
- per 2BS quando è stata emessa una non conformità critica, o se l'audit di sorveglianza annuale non è stato effettuato entro la tolleranza massima consentita, cioè, 2 mesi dopo la data di rilascio del certificato
- se l'Organizzazione non ha rispettato i termini fissati per la comunicazione delle azioni correttive, a seguito di non conformità segnalate sul rapporto di verifica;
- se l'Organizzazione ha effettuato importanti ristrutturazioni interne al Sito/i, si trasferisce in un altro sito/i senza segnalare tali varianti a RINA;
- in presenza di significative modifiche ai prodotti certificati e/o alle modalità di produzione e controllo e/o al sistema di gestione della sostenibilità applicabile che non siano state comunicate ed accettate da RINA;
- per rifiuto od ostacolo alla partecipazione agli audit di osservatori di Organismi di Accreditamento e/o di riferimento per lo schema di certificazione;
- riscontro di gravi reclami pervenuti a RINA;
- in ogni altra circostanza che RINA, a suo giudizio, ritenga abbia un'influenza negativa sulla conformità dell'Organizzazione e dei prodotti certificati;
- Per **ISCC EU, ISCC CORSIA, ISCC CORSIA PLUS, ISCC PLUS, 2BS** occorre fare riferimento ai requisiti dei diversi schemi.

La sospensione è notificata per iscritto all'Organizzazione, precisando le condizioni per il ripristino della certificazione e il termine entro il quale devono essere attuate.

Nel periodo della sospensione del Certificato di Conformità non possono essere emesse dichiarazioni di conformità o certificati di sostenibilità per i prodotti ceduti. Restano valide le dichiarazioni di conformità e i certificati di sostenibilità emesse dall'operatore anteriormente alla sospensione della certificazione.

### 10.2 Ripristino della certificazione

Se la sospensione è stata motivata da esito negativo della verifica, allora il ripristino della certificazione è subordinato all'accertamento dell'eliminazione delle carenze che avevano causato la sospensione stessa mediante una verifica supplementare, effettuata entro un termine massimo di 30 giorni dalla sospensione, che abbia avuto esito positivo.

Nel caso in cui i motivi della sospensione non vengano rimossi entro il termine sopraindicato, il certificato viene revocato.

### 10.3 Revoca della certificazione

La revoca del certificato di conformità comporta l'immediato divieto dell'uso dello stesso da parte dell'Operatore e il divieto di emissione delle dichiarazioni di conformità e dei certificati di sostenibilità. Restano valide le dichiarazioni di conformità e i certificati di sostenibilità emessi dall'Operatore anteriormente alla sospensione e alla revoca della certificazione.

#### **BIOC\_2024, 2BS**

La validità della certificazione rilasciata può essere revocata in accordo a quanto previsto dalle "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI E

PERSONALE” e nei seguenti casi specifici:

- quando si verificano circostanze, quali quelle citate in 9.1 per la sospensione, che siano giudicate particolarmente gravi;
- per **BIOC\_2024** se sono riscontrate delle non conformità critiche durante le verifiche di mantenimento e di ricertificazione;
- se le non conformità che hanno portato alla sospensione non sono state risolte durante il periodo di sospensione;
- nel caso in cui l’Operatore economico utilizzi o pubblicizzi impropriamente o ingannevolmente la certificazione ottenuta;
- nel caso in cui la verifica supplementare di ripristino della sospensione abbia avuto esito negativo e le non conformità non siano state rimosse;
- in ogni altra circostanza prevista da ACCREDIA e/o su loro segnalazione;
- Per **ISCC EU, ISCC CORSIA, ISCC CORSIA PLUS, ISCC PLUS, 2BS** occorre fare riferimento ai requisiti dei diversi schemi.

#### 10.4 Comunicazione dello stato di certificazione

La decisione di sospensione, ripristino e di revoca e le motivazioni collegate sono comunicate all’Organizzazione, all’ente di accreditamento o di supervisione e, nel caso di BIOC\_2024, all’Autorità Nazionale Competente e al GSE.

### 11. RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE

L’Organizzazione può presentare a RINA richiesta di rinuncia alla certificazione per alcuni o tutti i prodotti per i quali aveva ottenuto la certificazione a causa della cessazione della loro produzione o per altri motivi.

RINA, al momento della ricezione di tale comunicazione, avvia l’iter per rendere lo stato del certificato non valido.

Nel caso di rinuncia parziale, RINA aggiornerà la certificazione emessa escludendo i prodotti oggetto della rinuncia stessa, prescrivendo, se del caso, anche le eventuali azioni che l’Organizzazione stesso deve intraprendere.

Nel caso di rinuncia estesa a tutti i prodotti coperti da certificazione, vale quanto riportato al precedente paragrafo. In generale, entro un mese dalla data dell’avvenuta comunicazione, RINA aggiorna lo stato di validità del certificato.

### 12. TRASFERIMENTO DEL CERTIFICATO (APPLICABILE SOLO PER BIOC\_2024)

Qualora un’Organizzazione con certificazione in corso di validità rilasciata da un altro Organismo di Certificazione voglia trasferire la propria certificazione a RINA, deve inviare a RINA il “Questionario Informativo” di cui al paragrafo 2.2 e copia del certificato dell’altro Organismo.

RINA, verifica che:

- il certificato sia in corso di validità
- il certificato sia stato emesso da ACCREDIA o da un Organismo che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 5 del Decreto 14 novembre 2019 “Istituzione del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi”;
- il certificato non sia sospeso;
- l’Organismo di certificazione che ha rilasciato il certificato non sia sospeso;
- le attività certificate rientrino nel campo di accreditamento del RINA.

Ed emette l’offerta economica per il trasferimento di certificazione.

L’Organizzazione, in caso di accettazione dell’offerta economica, deve inviare a RINA la “Richiesta di certificazione” allegando i seguenti documenti:

- copia del rapporto di audit di chiusura effettuato dal precedente ente di certificazione;

- tipologia e date dei prossimi audit programmati dall'Organismo di Certificazione precedenti;
- elenco degli eventuali reclami ricevuti e relative azioni intraprese;
- motivazioni della richiesta di trasferimento della certificazione;
- eventuali osservazioni o segnalazioni pervenute dalle autorità nazionali o locali preposte.
- La verifica della documentazione di cui sopra include normalmente una visita all'Organizzazione che ha richiesto il trasferimento della certificazione. Il contratto tra RINA e il richiedente è gestito con le stesse modalità riportate al paragrafo 2.2, in funzione dell'estensione dell'attività di audit.
- La verifica di chiusura effettuata dal precedente ente di certificazione deve aver avuto esito positivo.

A completamento con esito favorevole dell'attività sopra riportata, è rilasciato un Certificato di Conformità che, di regola, mantiene la scadenza già stabilita dall'Organismo che ha emesso la precedente certificazione. Nel caso in cui i presupposti per il trasferimento non siano soddisfatti, la procedura di trasferimento non potrà essere applicata; l'Organizzazione che intende proseguire con l'iter di certificazione verrà valutata applicando i criteri di cui al paragrafo 2.5.

### **13. CONDIZIONI CONTRATTUALI**

Per le condizioni contrattuali trovano applicazione le disposizioni contenute nel Regolamento RINA "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI E PERSONALE", nell'edizione in vigore.



**Pubblicazione:** RC/C 79

**Edizione Italiana**